

Traduzione¹

Convenzione fra la Svizzera e l'Afganistan

Conchiusa il 17 febbraio 1928

Istrumenti di ratificazione scambiati il 20 aprile 1928

Entrata in vigore il 20 aprile 1928

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Maestà il Re dell'Afganistan,

animati dal desiderio di consolidare le relazioni d'amicizia e di sviluppare gli scambi commerciali fra la Svizzera e l'Afganistan, hanno risolto di concludere a questo scopo una convenzione e hanno designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1²

Le parti contraenti sono d'accordo per stabilire relazioni diplomatiche fra i due Stati in conformità del diritto delle genti. Esse convengono che i rappresentanti diplomatici che ciascuna di esse potrà accreditare presso l'altra, nonché il personale delle loro missioni, il cui numero non supererà dieci persone, godranno nel territorio dell'altra, degli onori, privilegi e immunità previsti dal diritto delle genti.

Art. 2

In attesa della conclusione di trattati di domicilio e di commercio definitivi, i cittadini e le merci di ciascuna delle parti contraenti fruiranno, nel territorio dell'altra, con riserva delle leggi e dei regolamenti in vigore, di tutte le agevolanze e i commercianti appartenenti alle parti contraenti potranno esercitare liberamente il loro commercio.

Art. 3

La presente convenzione, stesa in lingua francese e in lingua persiana, sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati in Parigi entro tre mesi dal giorno della firma.

CS 11 561

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Vedi anche la Conv. di Vienna del 18 apr. 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01).

La convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ciascuna delle Parti si riserva però il diritto di farne cessare gli effetti mediante preavviso di sei mesi.

In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente convenzione.

Steso, in duplo, a Berna, il diciassette febbraio millenovecentoventotto; il testo francese e il testo persiano fanno egualmente fede.

Motta

G. Nabi

Protocollo finale

All'atto di procedere alla firma della convenzione provvisoria in data d'oggi fra la Svizzera e l'Afganistan, i plenipotenziari sottoscritti constatano che è inteso che il Consiglio federale farà quanto sta in lui per agevolare l'assunzione in Svizzera da parte del governo afgano di tecnici e specialisti di cui potrà abbisognare, e che i giovani che il governo afgano desiderasse mandare in Svizzera a scopo di studio fruiranno di ogni agevolezza a questo proposito.

Berna, il diciassette febbraio millenovecentoventotto.

Motta

G. Nabi